



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, afferente all' "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e in particolare l'articolo 9, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, avente mandato triennale e composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie e da esperti del settore;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, riguardante l' "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, dispone che le università adottino il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché sistemi e procedure di contabilità analitica entro il 1° gennaio 2015, e il comma 4, secondo il quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca destina una quota del Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli anni 2011 e 2012, a favore degli atenei che adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 2011 n. 439, contenente i "criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2011" e, in particolare, l'articolo 12 - Interventi per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo;



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2012, n. 71, contenente i "criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2012" e, in particolare, l'articolo 9 – Interventi per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, n. 19, recante "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università" e, in particolare, l'articolo 8, in base al quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, predispone e aggiorna periodicamente un manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2014, n. 21, relativo alla "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi"

VISTE le designazioni dei rappresentanti in seno alla Commissione, fatte pervenire rispettivamente dalla Conferenza dei rettori delle università italiane con nota prot. n. 1229 del 18 novembre 2013, dal Consiglio universitario nazionale con nota prot. n. 853 del 28 maggio 2012, dal Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie con nota prot. n. 32/12 del 29 maggio 2012 e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 46297 del 24 maggio 2012;

CONSIDERATO CHE il citato articolo 9 del decreto legislativo n. 18/2012 prevede all'interno della Commissione la presenza anche di esperti del settore, individuati in particolare tra Professori Universitari e Dirigenti delle Università in ambiti attinenti le attività della Commissione;

RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università;

DECRETA

Art. 1.

1. E' istituita, nell'ambito della Direzione Generale per l'Università, lo Studente ed il Diritto allo Studio Universitario del Dipartimento per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università.
2. La Commissione dura in carica tre anni, ed è composta da:
 - Prof. Giuseppe Pasquale Roberto Catalano - Professore ordinario di Ingegneria Economico gestionale, Università di Roma "La Sapienza" – Esperto di settore e coordinatore.
 - Prof. Giacomo Pignataro - Rettore dell'Università degli Studi di Catania - Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
 - Dott.ssa Mariangela Mazzaglia – Dirigente Ufficio III Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
 - Dott.ssa Rossana Tirone - Dirigente Ufficio IV dell'Ispettorato Generale di Finanza, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Dott.ssa Daniela Collesi – Dirigente Ufficio XVI dell'Ispettorato Generale di Bilancio, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Prof. Francesco Favotto - Professore ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Padova – Consiglio Universitario Nazionale.
- Dott.ssa Simona Ranalli, Dirigente Ripartizione VI Ragioneria, Università di Roma "La Sapienza" - Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie.
- Dott.ssa Sonia Caffù - Dirigente Area Bilancio e Politiche finanziarie – Università degli Studi di Sassari – esperto di settore.
- Dott. Fabio Bellet - Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza, Università Commerciale L. Bocconi di Milano – esperto di settore.

Ai lavori della Commissione possono, altresì, essere invitati a partecipare, in qualità di referenti, esperti di materie specifiche, per approfondire aspetti di particolare rilevanza per l'implementazione del nuovo sistema contabile nelle Università.

3. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Art. 2.

La Commissione, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge una complessiva attività di supporto al Ministero, finalizzata in particolare:

- alla revisione e all'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al decreto legislativo 18/2012 e ai relativi decreti attuativi;
- al monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- alla promozione di incontri, seminari di studio a beneficio delle Università;
- alla predisposizione e aggiornamento periodico di un manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali delle Università derivanti dall'introduzione della contabilità economico patrimoniale;
- alla verifica dell'effettiva funzionalità e operatività del sistema di contabilità economico patrimoniale presso le università anche in relazione agli incentivi attribuiti alle stesse a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.

Art. 3

Le funzioni di segreteria del Gruppo di Lavoro sono svolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio III.

Roma,

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini